



COMUNE DI CINTE TESINO *Provincia di Trento*

Verbale di deliberazione n. 29 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: STATUTO COMUNALE. ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA
ART. 17 E 18.

L'anno DUEMILAVENTI addì SEI del mese di NOVEMBRE alle ore 20.00, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

CECCATO LEONARDO - Sindaco –
BIASION ENRICO
BIASION JOSÈ ALBERTO
BUFFA ANGELO
BUSANA GIANLUCA
BUSANA PIETRO
BUSANA RUGIADA
FATTORE SARA
MEZZANOTTE MIRCO

Assenti i Signori:

BUSANA PIETRO (PIERO) – giustificato -
PASQUAZZO LUCA – giustificato -
TESSARO ANNALISA – giustificato -

Assiste il Segretario Comunale **dott. Zampedri Bruno**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Ceccato Leonardo in qualità di Sindaco e Presidente della seduta, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 dd. 06/11/2020

OGGETTO: STATUTO COMUNALE. ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA ART. 17 E 18.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che lo Statuto del Comune di Cinte Tesino è stato approvato con deliberazione consiliare n° 39 dd. 22.08.1994, esecutiva e modificato successivamente con deliberazioni del Consiglio comunale n. 43 dd. 22.12.1995 (modifica articoli 2 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10), n. 3 dd. 19.02.1996 (art. 14 a seguito entrata in vigore L.R. 3/1994) n. 6 dd. 28.04.2006 (revisione generale dello Statuto a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n° 7 del 2004, i cui contenuti sono stati trasfusi nei quattro Testi Unici adottati con altrettanti Decreti del Presidente della Giunta regionale nn. 1/L, 2/L, 3/L e 4/L del 1° febbraio 2005), n° 25 dd. 11.09.2014 (modifica art. 17 e 27 a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 5 febbraio n° 2013, n. 1), n° 12 dd. 28.04.2016 (modifica art. 17 ed introduzione dell'art. 13/bis a seguito di quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 09.12.2014 n° 11, modificativo dell'art. 3 della L.R. n° 1 del 04.01.1993).

Rilevato che il vigente Statuto comunale prevede, all'articolo 17, che “la Giunta comunale è composta dal Sindaco e da n. 2 (due) Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.”.

Visto l'art. 54 della L.R. 3 maggio 2018 n° 2 e s.m., che al 1° comma prevede che “*La giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero di Assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a (omissis) lettera f) 2 componenti nei comuni della provincia di Trento con popolazione fino a 1.000 abitanti*”. Il comma 2 del medesimo articolo prevede altresì che: “*Lo statuto può prevedere un numero di assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1. In tal caso, limitatamente ai Comuni della provincia di Trento, e per i Comuni della provincia di Bolzano qualora lo statuto comunale non preveda l'attribuzione dell'indennità piena, l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli Assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di Assessori previsto dal comma 1 e le indennità mensili dei singoli Assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.*”.

Ritenuto opportuno di avvalersi della facoltà di cui all'art. 54 della citata L.R. n° 2/2018 e s.m. e prevedere nello Statuto comunale un numero di assessori pari a tre.

Ravvisata l'opportunità, viste la sempre più complesse e variegate materie che il Comune deve gestire, di prevedere la possibilità per il Sindaco di nominare fino a 3 (tre) Consiglieri comunali, anziché 2 (due) come sino ad oggi previsto, per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali.

Vista la proposta di modifica dello Statuto comunale di seguito riportata:

TESTO VIGENTE	MODIFICA PROPOSTA
Art. 17 Composizione 1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 2 (due) Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco. 2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a 1 (uno), anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto. 3. La Giunta deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale. La rappresentanza in Giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina di un cittadino/una cittadina non facente parte del consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e assessore. 4. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto. 5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva. 6. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. 7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.	Art. 17 Composizione 1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 2 (due) Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco. Il Sindaco può nominare un ulteriore assessore, portandone il numero complessivo a 3 (tre). 2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a 1 (uno), anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto. 3. La Giunta deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale. La rappresentanza in Giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina di un cittadino/una cittadina non facente parte del consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e assessore. 4. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto. 5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva. 6. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. 7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 18 Consigliere delegato	Art. 18 Consigliere delegato
1. Il Sindaco può nominare fino a 2 (due) Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali. La nomina è comunicata al Consiglio comunale. 2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico. 3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.	1. Il Sindaco può nominare fino a 3 (tre) Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali. La nomina è comunicata al Consiglio comunale. 2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico. 3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Visto l'art. 4 della L.R. n° 2/2018 e s.m. il quale prevede tra l'altro che le modifiche statutarie devono essere deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e che qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le modifiche allo statuto sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Successivamente lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e nell'Albo telematico dell'ente per 30 giorni consecutivi. Lo statuto con le sue modifiche entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo telematico del Comune.

Visti:

- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n° 2 e s.m., "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".
- lo Statuto comunale vigente.

Preso atto che l'atto in discussione non ha rilevanza contabile.

Acquisito il parere favorevole preventivamente espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 della suddetta Legge Regionale n° 2/2018 e s.m., da parte del Segretario comunale attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. ____, astenuti n. ____ espressi per alzata di mano dai n. ____ consiglieri presenti e votanti proclamati dal Presidente della seduta, assistito dagli scrutatori nominati ad inizio seduta,

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, le modifiche allo Statuto comunale, come segue:

TESTO VIGENTE	MODIFICA APPORTATA
Art. 17 Composizione 1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 2 (due) Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco. 2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a 1 (uno), anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto. 3. La Giunta deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale. La rappresentanza in Giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina di un cittadino/una cittadina non facente parte del consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e assessore. 4. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto. 5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva. 6. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. 7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il	Art. 17 Composizione 1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 2 (due) Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco. Il Sindaco può nominare un ulteriore assessore, portandone il numero complessivo a 3 (tre). 2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a 1 (uno), anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto. 3. La Giunta deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale. La rappresentanza in Giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina di un cittadino/una cittadina non facente parte del consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e assessore. 4. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto. 5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva. 6. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. 7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il

Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva. Art. 18 Consigliere delegato 1. Il Sindaco può nominare fino a 2 (due) Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali. La nomina è comunicata al Consiglio comunale. 2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico. 3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.	Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva. Art. 18 Consigliere delegato 1. Il Sindaco può nominare fino a 3 (tre) Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali. La nomina è comunicata al Consiglio comunale. 2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico. 3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.
--	--

2. di disporre, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L.R. n° 1/2018 e s.m., la pubblicazione di tale modifica dello Statuto comunale, nel testo di cui sopra, nel Bollettino Ufficiale della Regione e all'Albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi, dando atto che le modifiche entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.
3. di inviare copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.R. n° 1/2018 e s.m., dopo la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per il periodo di 30 giorni, alla Giunta Regionale ed al Commissario del Governo per la Provincia di Trento.
4. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 183, comma 3, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n° 2 e s.m., "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Ceccato Leonardo

IL SEGRETARIO
Zampedri dott. Bruno

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **10/11/2020** al **20/11/2020** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampedri dott. Bruno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018;
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.

Cinte Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampedri dott. Bruno

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199.
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.